**Convenzione tra**

**la ASP “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” e**

**la Cooperativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**per la gestione della casa di accoglienza**

**per donne vittime di tratta**

L’anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Lucera (Fg), presso gli uffici della AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” - Piazza San Leonardo, 33 – 71036 Lucera (FG) C.F. 91018020718 - P.Iva 03695460711 che in seguito sarà chiamato "ASP", rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale della ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino”, secondo quanto previsto dello Statuto ed in esecuzione della Determina n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**e**

la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che di seguito sarà chiamata "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**:

* L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” ha nelle proprie disponibilità un immobile destinato all’ospitalità delle donne vittime di tratta sino ad un numero massimo di 5 unità regolamentato ai sensi dell’art. 81 Reg. Regione Puglia n.4/2007 e ss.mm.ii.
* la Casa Rifugio si inserisce in un’ampia strategia regionale di attuazione delle finalità previste dalla normativa vigente, nell’ambito del sistema integrato di servizi socio-sanitari (L.R. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”) e nell’ambito della L.R. n.29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e l’autodeterminazione delle donne”;
* la Casa si inserisce a pieno titolo nel sistema di rafforzamento della rete dei servizi di protezione delle donne vittime di tratta, potenziando l’accoglienza di prima emergenza
* la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ opera nel settore socio-sanitario e culturale con finalità di contrasto e riparazione del danno ad ogni forma di violenza psico-fisica e/o sessuale nei confronti di donne e bambini/e, e da anni è impegnata in attività di prevenzione e supporto alle vittime di tratta;
* la ASP intende realizzare interventi di contrasto alla violenza, agli abusi e maltrattamenti su donne e minori.
* che a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione della casa rifugio per donne vittime di tratta pubblicata dalla ASP in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– di seguito denominato “avviso” - è risultata aggiudicataria la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1**

**Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra la ASP “De Peppo Serena e Tito pellegrino” e la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in merito alla gestione della casa rifugio per donne vittime di tratta sita in Lucera il cui numero civico è tenuto riservato per ragioni di sicurezza, secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale della Regione Puglia del 10 luglio 2006, n. 19 e dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e loro modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

**Progetto**

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s’impegna a realizzare tutte le attività e gli obbiettivi oggetto della presente convenzione così come specificato nell’avviso pubblico di cui in premessa e della offerta tecnica presentata ed in particolare, si impegna ad offrire ospitalità, consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza per sottrarle a situazioni di pericolo, creando condizioni di vita serena ed autonoma, ed una possibilità di ricrearsi una propria identità con l’apporto di personale esperto, così come disciplinato dal Regolamento Regionale 4/2007 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 3**

**Utenza**

Il Progetto è rivolto alle donne e minori vittime di tratta da ospitare presso la casa di accoglienza Donne vittime di tratta della ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” di Lucera.

Il numero massimo di utenti sarà quello previsto dalla autorizzazione della Regione Puglia, così come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e da quanto previsto dalle vigenti normative urbanistiche e comunque non oltre le n. 5 unità.

**Art. 4**

**Procedure di ammissione degli utenti**

L’ammissione delle utenti sarà gestita direttamente dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Regolamento della Casa di accoglienza che la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avrà cura di redigere stabilirà le modalità di utilizzo della struttura residenziale e le regole di convivenza che saranno decise dal gruppo delle operatrici sulla base di programmi individuali di lavoro. La permanenza delle utenti **non potrà protrarsi oltre 12 mesi** salvo eccezionali e motivate decisioni che saranno adottate dalla responsabile della struttura previo accordo con il Responsabile del ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” di cui all’Art. 10 della presente convenzione.

# **Art. 5**

**Personale**

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna, per lo svolgimento delle attività ad utilizzare esclusivamente proprio personale.

Per la prestazione delle attività previste la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mette a disposizione un’equipe di figure professionali composta da una o più assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate - con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La struttura può avvalersi di altre figure professionali ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste, quali operatrici per l’animazione in favore dei minori, per la mediazione linguistica-culturale, per l’orientamento socio-lavorativo, ecc. Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero ad altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi.

E’ prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata.

E’ prevista la presenza programmata di un’operatrice durante tutto l’arco delle ore notturne.

Il ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” può richiedere in ogni momento i nominativi dei collaboratori retribuiti e gli atti utili a comprovare l’inquadramento professionale e la corresponsione previdenziale.

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna ad aggiornare periodicamente tutto il personale, sia volontario che retribuito, con appositi corsi di formazione documentabili.

Il rapporto con i collaboratori retribuiti è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ assicura di adottare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici e per la tutela dei diritti dell’utenza nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

## **Art. 6**

## **Locali e attrezzature**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione i locali e le attrezzature utilizzati sono i seguenti:

Locali:

Struttura Residenziale Donne vittime di tratta: appartamento di proprietà dal ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” di Lucera, la cui localizzazione non viene dichiarata per motivi di sicurezza;

Impianti ed Attrezzature:

Impianti ed attrezzature come da inventario che si allega alla presente.

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara che le strutture, le attrezzature e i beni sono conformi alle esigenze del servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche).

**Art. 7**

**Assicurazioni**

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a sottoscrivere apposite polizze assicurative a copertura dei rischi di incendio, furto e responsabilità civile ed a produrne copia alla ASP.

In assenza di tale adempimento la cooperativa si dichiara fideiussore per i danni che dovessero cagionare durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

**Art. 8**

**Durata del contratto**

Il contratto avrà una durata di mesi 24, a condizione del perfezionamento delle procedure di accreditamento della Casa Rifugio per Donne vittime di tratta da parte della Regione Puglia, con decorrenza dal giorno di avvio dell’operatività della struttura da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Asp “De Peppo Serena e Tito Pellegrino”.

Il contratto è rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di mesi 24 salvo preavviso da eseguirsi almeno tre mesi prima della scadenza.

La ASP si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto qualora vengano a mancare, nel tempo, i requisiti richiesti all’affidatario o lo stesso non rispetti i termini e gli importi del contratto.

La ASP si riserva altresì l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto qualora non siano state perfezionate le procedure di accreditamento presso la Regione Puglia oppure se tale accreditamento venga a mancare per qualsiasi ragione.

**Art. 9**

**Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione, la cooperativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_si impegna a riconoscere alla ASP un corrispettivo nella misura di Euro 6.000 (seimila/00) annui oltre Iva come per Legge.

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_si impegna altresì a sostenere tutti i costi per le utenze di luce, acqua e gas ed a provvedere alle eventuali spese per la manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessarie.

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto alla ASP in rate trimestrali posticipate da versarsi sul conto corrente di tesoreria della ASP.

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a garanzia degli impegni assunti, si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa e/o fideiussione bancaria di importo pari ad euro 12.000.

**Art. 10**

## **Controlli**

I responsabili della gestione del progetto sono nominati rispettivamente dalla ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” nella persona del Direttore Generale e dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona della Presidente pro-tempore.

I responsabili della gestione delle attività della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vigilano costantemente sullo svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della qualità, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Il ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” si riserva la facoltà di accesso, da parte del suo responsabile sopra nominato o da suo delegato, ai locali della anche riguardo all’uso di attrezzature e di documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente la ASP “De Peppo Serena e Tito Pellegrino” ha facoltà di recedere, previa diffida, in ogni momento e senza oneri a proprio carico.

##### **Art. 11**

**Tutela della privacy**

### La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni.

**Art. 12**

## **Registrazione**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 8, c.1, L. 266/1991.

**Art. 13**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Foggia.

La presente convenzione consta di 13 articoli di n. 1 allegato (inventario beni ed attrezzature).

Letto, approvato e sottoscritto.

ALLEGARE INVENTARIO